

## **TI\_GERICHTE 16.2004.92 vom 28. Februar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-02-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2004.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2004.92)

FR: TI\_GERICHTE 16.2004.92 du 28 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 16.2004.92 del 28 febbraio 2005

### **Regeste**

azione di accertamento dell'inesistenza del debito - presupposti - irricevibile in presenza di un PE con opposizione

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.2005  
16.2004.92

azione di accertamento dell'inesistenza del debito - presupposti - irricevibile in presenza di un PE con opposizione

Incarto n. 16.2004.92 Lugano 28 febbraio 2005 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 presentato da RI 1 contro la sentenza 8 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura accelerata (inc. n. 440-62) promossa con istanza 24 giugno 2004 nei confronti di CO 1 rappr. dalla RA 1 con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 540.- di cui al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, postulando nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domanda respinta dal giudice. letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che il 5 agosto 2003 \_\_\_\_\_ RI 1 ha acquistato dalla ditta CO 1 un aspirapolvere del valore di fr. 1'570.- pagabile in tre rate (doc. B), la prima di fr. 530.- e le altre due di fr. 520.-, l'ultima saldata il 19 maggio 2004 (doc. E); che nel maggio 2004 CO 1 ha fatto intimare a \_\_\_\_\_ RI 1 un precetto esecutivo (n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano), reclamando la somma di fr. 540.- oltre a spese varie (doc. A), al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione; che con istanza 24 giugno 2004 \_\_\_\_\_ RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Vezia di accertare l'inesistenza del menzionato debito con conseguente annullamento della relativa procedura esecutiva; che con sentenza 8 ottobre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo dati i presupposti d'applicazione dell'art. 85a LEF, avendo l'istante interposto tempestiva opposizione al PE di cui chiede l'annullamento senza che la precedente ne abbia chiesto il rigetto; che con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accolto la sua domanda di annullamento dell'esecuzione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che l'art. 85 a LEF, disposto sul quale l'istante ha esplicitamente basato la propria domanda, conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del luogo dell'esecuzione

l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione; che quest'azione ha una duplice natura: da un lato, in quanto azione del diritto materiale ha per scopo l'accertamento dell'inesistenza del debito o la concessione di una dilazione, e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende l'esecuzione (DTF 125 III 149 ; Bodmer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a); che secondo la giurisprudenza l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 85 a LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale, 5C.216/2002 del 16 aprile 2003; DTF 128 III 334, 127 III 41, 125 III 149) che, come già evidenziato dal primo giudice, simile fattispecie non si realizza nel caso concreto, avendo l'istante interposto opposizione al PE senza che la convenuta ne abbia chiesto il rigetto; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 di \_\_\_\_\_ RI 1 è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello  
La presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.